

P.zza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta  
Tel. 0165/273111  
Telefax 0165/273326

Servizio rapporti enti locali,  
gestione segretari comunali e affari culto  
Service des rapports avec les collectivités locales,  
de la gestion des secrétaires de mairie  
et affaires du culte

Prot. n.  
Vs/Rif.

3820/2E

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni  
della Valle d'Aosta  
LORO SEDI

Aosta,  
Aoste, — 16 LUG. 1996

Ai Sigg.ri Presidenti  
delle Comunità montane  
LORO SEDI

Al Sig. Presidente del Consorzio BIM  
P.zza Narbonne  
11100 AOSTA

Al Sig. Presidente della  
Casa di Riposo G.B. Festaz  
Via Monte Grappa, n. 8  
11100 AOSTA

Al Sig. Presidente  
dello IACP  
Corso XXVI Febbraio n. 23  
11100 AOSTA

e, p.c.

Al Sig. Presidente della Commissione  
regionale di controllo  
SEDE

Al Sig. Dirigente del Servizio  
rapporti con gli enti locali,  
gestione segretari comunali  
e affari di culto  
SEDE

Al Dr. Carlo SALA  
Presidente Associazione Regionale  
Segretari Comunali  
c/o Comune di  
11020 BRISSOGNE AO

Ai Sindacati:  
C.G.I.L.  
Via Bramafan n. 26  
11100 AOSTA

C.I.S.L.  
Via Zimmermann n. 7  
11100 AOSTA

U.I.L.  
Via Porta Praetoria n. 56  
11100 AOSTA

S.A.V.T.  
Piazza Manzetti n. 2  
11100 AOSTA

*Oggetto: L.R. 17 del 12 luglio 1996: "Estensione agli Enti locali della Valle d'Aosta dei principi di cui alla l.r. 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)."*

*Nel comunicare che la legge regionale citata in oggetto verrà presumibilmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 23.7.1996, si ritiene opportuno fornire agli enti interessati alcune indicazioni di carattere generale inerenti i suoi contenuti.*

*La presente comunicazione segue la precedente nota prot.n. 44/2E del 3 gennaio u.s., con la quale si fornivano alcuni primi chiarimenti in merito all'applicazione della legge regionale 45/95, per la parte allora applicabile agli enti locali, al fine di precisare meglio la portata di tale normativa e le conseguenze per le amministrazioni locali.*

*In particolare, con le modificazioni apportate all'art.1, viene estesa la disciplina della l.r. 45/95, inerente i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, agli enti indicati all'art.1 della l.r.73/93 : comuni, comunità montane, consorzi, aziende di promozione turistica, II.PP.A.B., IACP.*

*L'articolo 2 della legge succitata salvaguarda l'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, stabilendo che gli stessi recepiscano i contenuti della l.r. 45/95 attraverso i propri statuti e regolamenti e esclude dall'estensione agli enti locali alcune disposizioni specifiche, quali quelle relative alle segreterie particolari.*

*Con l'articolo3, viene abrogata la l.r. 23 giugno 1994, n. 29 (Disposizioni transitorie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), mentre l'articolo 4 prevede l'applicazione degli istituti contrattuali vigenti fino alla stipulazione dei contratti collettivi a livello regionale e mantiene la tipologia degli enti*

*stabilita dalle vigenti norme ai fini della determinazione delle qualifiche apicali fino all'emanazione della legge quadro regionale sull'ordinamento degli enti locali.*

*Con la legge regionale 17/96 si completa il quadro normativo di riferimento, nell'attesa che anche gli istituti contrattuali siano uniformati attraverso i contratti collettivi a livello regionale, iniziato con l'emanazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che attribuisce alla Regione competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, in seguito alla quale era stata approvata la l.r. 29/94, che estendeva agli enti locali della Valle d'Aosta la normativa regionale in materia di istituzione, modificazione e soppressione di uffici e per la copertura di posti delle relative piante organiche, che aveva costituito il primo passo verso la creazione del comparto unico Regione-Enti locali. Nella stessa direzione, volta ad uniformare gli istituti normativi e lo status giuridico ed economico dei dipendenti della Regione e degli Enti locali, si è collocata la l.r. 45/95, che ha istituito, all'art. 46, l'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, la quale rappresenta, oltre la Regione e gli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, anche gli enti indicati all'articolo 1 della l.r. 23 agosto 1993, n.73, e successive modificazioni. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 46, comma 3, della l.r. 45/95, il Comitato direttivo dell'Agenzia sarà costituito, tra l'altro, da un membro designato dall'Associazione Sindaci e da uno designato dall'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane.*

*Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale succitata, in materia di organizzazione e disciplina del personale, sarà necessario far riferimento alla normativa regionale, e non più al decreto legislativo 29/93, sostituito in ambito locale dalle leggi regionali 45/95 e 17/96. Infatti, con l'abrogazione della l.r. 29/94 e la contestuale entrata in vigore della legge in oggetto, l'applicazione delle norme regionali in materia di personale non è più limitata all'istituzione, modificazione e*

*soppressione di uffici e alla copertura dei posti delle relative piante organiche, ma si estende a tutte le materie indicate all'art. 3 della l.r. 45/95.*

*In relazione a ciò occorre precisare che anche per le modalità di svolgimento dei concorsi, per le quali si faceva riferimento alla normativa statale (DPR 487/94), in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lettera a), della l.r. 29/93, dovrà farsi ora riferimento al regolamento sull'accesso previsto dall'art. 31 della l.r. 45/95, in via di emanazione.*

*Nelle more dell'emanazione di tale regolamento, si applicheranno le norme regionali esistenti. Per quanto riguarda i requisiti per l'accesso, ed in particolare i titoli di studio, nel precisare che dovranno essere disciplinati dal regolamento in questione anche per gli enti locali, si fa presente che attualmente si applicano le norme regionali là dove esiste corrispondenza di posto, mentre continuano ad applicarsi le norme statali là dove tale corrispondenza non esiste. Sarebbe pertanto opportuno, in relazione al fatto che la normativa regionale in materia non è completa, che si soprassedesse, ove possibile, dal bandire i concorsi, prima dell'entrata in vigore del regolamento regionale sull'accesso. Sarebbe altresì opportuno che le piante organiche non subissero variazioni, fino all'adozione della legge quadro regionale sull'ordinamento degli enti locali, ed alla conseguente mobilità tra Regione ed Enti locali che sarà possibile introdurre con la costituzione del comparto unico del pubblico impiego.*

*Per quanto concerne la dirigenza, si ribadisce l'applicabilità degli artt. 16 e 17 della l.r. 45/95 per quanto riguarda l'accesso ai posti in organico; a tal proposito, si precisa che, conseguentemente, non sarà più possibile ricoprire i posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione con le modalità stabilite dall'art. 51, comma 5, della L. 142/90. Si rammenta inoltre che gli*

*incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dovranno essere conferiti con contratti a termine di diritto privato e i relativi compensi, al lordo delle ritenute fiscali, non potranno eccedere il trattamento economico di un dirigente di pari livello di funzioni.*

*Si rammenta, in relazione al contenuto dell'art. 18 della l.r. 45/95, che l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali, ai sensi del comma 5 ter dell'art. 36 della l. 142, così come modificata dalla l. 81/93, spettano al Sindaco del Comune.*

*Per quanto concerne l'art.3, comma 1, lett.b), della l.r.45/95 che stabilisce che la consistenza complessiva della dotazione organica è regolata con legge e l'art.4, comma 2, della stessa normativa, in merito alla competenza attribuita alla giunta regionale in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle strutture dirigenziali, si rammenta alle amministrazioni comunali che l'art.32, comma 2, lett.c), della l.142/90 e successive modificazione attribuisce al Consiglio la competenza esclusiva in materia di piante organiche, mentre l'art. 10 della l.r. 2 novembre 1987, n.91, e successive modificazioni, attribuisce tale competenza al Consiglio della Comunità montana.*

*Relativamente invece al comma 2, lett.b), dell'art.3, e agli articoli 7, 8 e 14 della legge regionale 45/95, si ritiene necessario precisare che le strutture organizzative, che ovviamente dovranno essere definite, ai sensi dell'art.4, comma 2, della l.r. 17/96, tenendo conto dell'attuale tipologia dell'ente, così come stabilita dall'art.2 del D.P.R. 347/83, siano regolate dal Regolamento di organizzazione di cui gli enti dovranno dotarsi, con apposito provvedimento consiliare.*

*Relativamente alle assunzioni a tempo determinato, trattandosi di materia disciplinata dall'art.16 del contratto nazionale del comparto Regioni-Enti locali, si ritengono tuttora applicabili le norme nazionali, ai sensi dell'art.4, comma 1, della l.r. 17/96.*

*Per quanto riguarda, infine, la mobilità esterna tra gli Enti, si rimanda alla precedente nota prot. N.44/2F. del 3 gennaio 1996: ciò in quanto, non avendo ancora la Regione disciplinato la materia, nell'attesa di normativa regionale specifica, continuano ad applicarsi le norme statali, ai sensi dell'art. 66 della l.r. 3/1956.*

*I Signori Sindaci componenti delle Assemblee Consorziali sono pregati di comunicare il contenuto della presente nota agli organi dei Consorzi di appartenenza.*

*Distinti saluti.*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE*

*- Dino VIERIN -*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dino Vierin', written over a large, stylized circular mark.

*/rl*